



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone  
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  
cose per conto di terzi

**DELIBERA N. 9/2016 DEL 13 OTTOBRE 2016**

VISTA la delibera n. 8 del 23 settembre 2016 del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, recante proroga del termine per l'apposizione della firma digitale sulla domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015, di cui al paragrafo 3, punto 3.2, ultimo periodo, della delibera n. 7 del 22 luglio 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera n. 7 del 22 luglio 2016, la procedura informatica ha provveduto ad incrociare i dati delle imprese, anche afferenti a cooperative, consorzi o società consortili, acquisiti al database del Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori attraverso la fase di prenotazione, con i dati relativi ai veicoli disponibili nel database del CED della Motorizzazione, al fine di operare un effettivo preventivo controllo sui dati esposti nella domanda con particolare riferimento a targa e classe ecologica dei veicoli, nonché alla disponibilità degli stessi in capo ad un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi;

CONSIDERATO altresì che la predetta attività di verifica, nella parte in cui richiede ai soggetti istanti di indicare veicoli in disponibilità ad un titolo diverso da quelli di cui all'articolo 93 CdS, si è manifestata particolarmente complessa e proceduralmente gravosa, tanto che, per tale ragione, alla data odierna una percentuale pari a circa un terzo tra tutti coloro che nei tempi previsti dalla più volte citata delibera n. 7 del 2016, non ancora hanno ultimato il sub-procedimento di cui al paragrafo 3.2, terzo, quarto e quinto periodo, della predetta delibera, e dunque ancora non hanno ricevuto dal sistema informatico dell'Albo un file privo di segnalazioni;

CONSIDERATO che, fermo restando l'importanza delle verifiche effettuate e da effettuarsi, la complessità delle stesse non può pregiudicare la fruizione del beneficio in parola da parte di soggetti che si sono dimostrati diligenti nell'osservanza di ogni precedente fase della procedura in esame;

RITENUTO quindi ragionevole, per le predette ragioni tecniche, accordare un ulteriore periodo di proroga per la apposizione della firma digitale in calce alle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nel 2015, al fine di consentire il completamento delle procedure in corso;

CONSIDERATO che tale periodo di proroga deve essere compatibile con la tempestiva conclusione dell'intera procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

**DELIBERA**

1. Al paragrafo 3, punto 3.2, della delibera n. 7/2016 del 22 luglio 2016, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“Tale file dovrà essere firmato digitalmente, secondo le modalità di cui al paragrafo 15 della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016, entro le ore 18 del 21 ottobre 2016, a pena di esclusione dal diritto.”*
2. La presente delibera, assunta per motivi di urgenza, sarà sottoposta a ratifica da parte del Comitato centrale nella prima seduta utile.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 13 ottobre 2016

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Maria Teresa DI MATTEO